

TI_GERICHTE INC.2003.12003 vom 26. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.12003

FR: TI_GERICHTE INC.2003.12003 du 26 août 2003

IT: TI_GERICHTE INC.2003.12003 del 26 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza tecnica della detenzione preventiva subita in Svizzera (REP 1986 p. 161) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

E. 2

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti: "L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

E. 3

a) Come già intuibile dai considerandi sui fatti, in concreto gli indizi (oggettivi) di reato emersi dall'inchiesta nei confronti di _____ sono quelli elencati dal Procuratore pubblico alle pagine 25 e 26 dell'Istanza di proroga, segnatamente: - organizzazione e

partecipazione all'incontro di _____ tra _____ e quattro altri cittadini moldavi _____ nel giugno 2002; - mantenimento dei contatti tra _____ ed i quattro altri moldavi durante il periodo successivo ed anche ai fini di trasmettere le generalità per la preparazione degli "inviti" a recarsi in Germania; - ritirato e fatto consegnare ai quattro moldavi gli "inviti" trasmessi da _____; - partecipato ad ulteriori incontri con _____ in Romania nel novembre 2002; si veda pure quanto comunicato dal Procuratore pubblico a _____, nel verbale 25 luglio 2003 (VI _____).

b) Queste circostanze, la cui esistenza non è contestata neppure dall'accusato, sono, dal profilo oggettivo, indizi concreti dell'esistenza (rispettivamente della commissione) di atti preparatori punibili ex art. 260 bis CP. Va ricordato che gli atti preparatori costituiscono il passo intermedio tra il semplice parlato ed il passo decisivo che conduce all'inizio del tentativo (DTF 117 IV 384), che deve trattarsi di un comportamento esteriore constatabile che esprima intenzione di proseguire nell'azione, un comportamento inerente disposizioni (atti) concrete d'ordine tecnico o organizzativo (quali il procurarsi documenti o "... auch das Beschaffen von Informationen": Trechsel, Kurzkomentar, no. 2 ad art. 260 bis CP) conformi ad un piano (cioè che abbiano un legame logico tra loro, senza che sia necessario che il piano stesso sia già chiaramente definito: DTF 111 IV 155; Trechsel, no. 3 ad 260 bis). Inoltre, per la consumazione del reato non è necessario che si sia già materialmente in condizione (sempre dal profilo oggettivo) di passare all'atto, rispettivamente che tutti gli atti preparatori previsti siano stati portati a compimento (DTF 111 IV 155). Ritenuto, inoltre, che la cifra 2 della norma in questione è applicabile solo se la rinuncia risulta da una autonoma motivazione interna (DTF 118 IV 366).

c) La conclusione di cui sopra, per divenire definitiva nell'ambito delle competenze di questo giudice (limitate a verosimiglianza e senza pregiudizio per il merito), necessita della presenza d'indizi anche per quanto concerne l'aspetto soggettivo (l'intenzione, che concerne sia gli atti preparatori che il reato progettato), a maggior ragione nella fase conclusiva delle indagini. Come detto, _____ nega di aver mai saputo che gli incontri, il reclutamento di altri quattro cittadini moldavi, il mantenimento dei contatti e le procedure per l'ottenimento degli "inviti" e dei visti, avessero quale obiettivo la spedizione punitiva nei confronti delle tre guardie di confine svizzere. Tuttavia, e ancora una volta senza pregiudizio per il merito, indizi che vanno in senso contrario alle sue dichiarazioni esistono e sono sufficienti (per la presente decisione). _____, in merito allo scopo ed al contenuto dell'incontro di _____, afferma in modo abbastanza esplicito di aver parlato della sua intenzione di vendetta nei confronti dei tre doganieri, di aver promesso 2'000.- EUR per ogni persona che avrebbe partecipato alla "spedizione", di aver richiesto a _____ e _____ di occuparsi dei visti per la Germania perché da lì si sarebbe poi partiti alla volta della Svizzera (Verbale _____ 26.06.2003). Anche a prescindere dal determinare se tali affermazioni possano essere corroborate da quelle di _____ (che non ha partecipato personalmente all'incontro di _____, ma afferma di aver sentito " personalmente " _____, padre del qui accusato, dire al marito che gli avrebbe trovato le persone giuste per la sua vendetta, persone " brave nel tagliare " - Verbale PP _____, 4.04.2003 e 12 giugno 2003), va comunque considerato che più elementi concorrono ad indicare che colui che ha effettivamente accompagnato in Svizzera _____ è stato messo in contatto con quest'ultimo dalle stesse persone presenti all'incontro di _____ (_____ e _____), persone con le quali _____ (e _____) è rimasto in contatto anche durante il viaggio in Ticino il 3 dicembre (si vedano le dichiarazioni ed i collegamenti telefonici riassunti in Verbale PP _____ 16 giugno 2003 e verbali

_____ 17 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003). Quanto sopra supporta le affermazioni di _____ circa il contenuto della discussione avvenuta a _____ in presenza dei _____. Analogamente, il fatto che _____ sia partito per la Svizzera subito dopo l'arrivo di _____, preparandosi a tale viaggio già nei giorni precedenti, permette di pensare che chi doveva recarsi in Germania (quindi anche i _____ e gli altri quattro moldavi incontrati a _____, sebbene poi impediti alla trasferta dalle difficoltà incontrate nell'ottenere il visto, rispettivamente per passare il primo confine - cfr. per _____ e _____, cfr. AI 169) fosse informato del reale scopo della trasferta senza dover attendere che le reali finalità della stessa gli venissero indicate dopo l'arrivo in quel paese (con il conseguente rischio, per _____, di una non accettazione del cambiamento). Pur non potendosi escludere categoricamente altre possibilità, i fatti e le circostanze sopra descritte indiziano in modo concreto, e sufficiente anche a questo stadio finale dell'istruttoria, la presenza dell'aspetto soggettivo del reato di cui all'art. 260 bis CP, così come contenuto nell'ordine d'arresto. d) Indizi (ancorché non granitici) sono pure presenti in relazione alla conoscenza dell'infrazione progettata, e verso la quale tendono gli atti preparatori. Sebbene lo stesso _____ nei suoi verbali resi in Romania (in particolare quelli del 17 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003) afferma, sostanzialmente che l'intenzione non fosse quella di uccidere, alcune dichiarazioni della moglie (8.12.2002) e le annotazioni trovate a casa sua (cfr. Rapporto di polizia 24 dicembre 2002, AI _____) vanno in senso contrario, perlomeno per quella che poteva essere l'intenzione di reato (progettato) al momento degli incontri in Romania e successivi contatti per concretizzare la trasferta in Germania di 6 persone. Se non quali veri e propri indizi, perlomeno quali elementi circostanziali, il numero di persone coinvolte, l'entità della trasferta, i preparativi messi in opera già prima dell'arrivo dei moldavi, rispettivamente di _____ (per es. noleggio vettura il 23/25 novembre 2002 - cfr. verbali 17 dicembre 2002 e 21 dicembre 2002), i costi dell'operazione (e non da ultimo la fuga programmata per tutta la famiglia - cfr. Verbale PP _____ 22 maggio 2003 p. 3) rendono plausibile che il reato progettato non si limitasse ad una semplice "lezione" tramite pestaggio (con il non indifferente problema di intervenire con precisa contemporaneità presso tutti e tre, onde evitare l'allarme). e) Di contro, non emergono (e neppure sono indicati dal magistrato inquirente) elementi indizianti di particolare concretezza, per il reato di cui all'art. 260 ter. In buona sostanza, l'ipotesi (anche se non peregrina) non è sostenuta da indizi concreti per quanto concerne la struttura durevole e gerarchizzata con ripartizione dei compiti e comportamento sistematico per rapporto alle finalità dell'organizzazione (Basler Kommentar, no. 6 ad 260 ter). La conoscenza di persone pronte a "tagliare" o il fatto che _____ parli, in uno dei suoi verbali, dell'"organizzazione dei _____" (Verbale _____ 2 luglio 2003), non è sufficiente.

E. 4

a) Come detto, in data 25 luglio 2003, le ipotesi d'accusa sono state estese a tutta una serie di ipotesi di complicità in reati consumati, rispettivamente tentati o mancati. Ritenuto che in materia di estradizione vige il principio della specialità (art. 14 LFEstr., RS 0.353.1), il Procuratore pubblico ha segnalato di aver richiesto alle autorità rumene l'estensione dell'extradizione (AI _____), ritenendo però che ciò non sia strettamente necessario trattandosi di modifica della qualifica giuridica sulla base degli stessi fatti (verosimilmente con riferimento all'art. 14 cifra 3, che prevede comunque la doppia punibilità). Con scritto del 22 agosto 2003, il Ministero della Giustizia rumeno ha comunicato che la domanda di estensione è stata accordata dalla Corte d'appello di Costanza con sentenza del 18 agosto

2003, non ancora cresciuta in giudicato. Appare pertanto verosimile che l'estensione a tutte le altre ipotesi di reato menzionate nel già citato verbale del 25 luglio 2003 che la questione (procedurale: cfr. per analogia DTF 117 IV 222) si risolva a breve, senza dover determinare se tutte le ipotesi oggetto di estensione (peraltro non contestate dalla difesa ex art. 191 CPP) costituiscano una semplice modifica della qualifica giuridica dei fatti menzionati nell'ordine d'arresto che è servito alla richiesta di estradizione stessa (si veda, per esempio, l'assenza di ogni e qualsiasi riferimento all'amica della vittima, legata e imbavagliata). D'altro canto, e per le finalità del presente giudizio, non è necessario verificare se gli indizi di reato siano dati (e sufficienti) per ogni ipotesi formulata dal magistrato inquirente. Basta che quelli riscontrati permettano di determinarsi anche sulla proporzionalità della detenzione cautelare. Questo non solo per evitare di pregiudicare, in qualche modo, le competenze del giudice del merito e, ancora prima, quelle del magistrato inquirente al momento della decisione di (eventuale) rinvio a giudizio, ma anche per rispettare il ruolo procedurale di questo giudice che non è quello di effettuare accertamenti sui fatti (in particolare laddove molto dipende dalla determinazione degli elementi soggettivi) e sussumerli ad una delle numerose norme di cui alla promozione ed estensione dell'accusa, bensì quello di verificare, per un'ipotesi di reato indicata, se gli indizi che emergono dall'istruttoria sono sufficienti. b) A titolo abbondanziale, si rileva comunque che, di principio, quando il reato progettato è portato a compimento o tentato (in senso tecnico), non vi è più spazio per l'applicazione dell'art. 260 bis (salvo in caso di concorso - atti preparatori plurimi o reati progettati plurimi), trattandosi di norma sussidiaria (Basler Kommentar, n. 18 ad art. 260 bis). Questo vale per l'autore e il correo, ma anche per il complice la cui assistenza è punibile già se il reato è tentato. La punibilità è data anche se (il complice) favorisce solo una parte dell'agire altrui, non è a conoscenza di tutti i dettagli del reato che si intende compiere o, spontaneamente, rinuncia "à tenir son rôle jusqu'au bout" (P. Graven, L'infraction pénale punissable, p. 301; DTF 108 Ib 301). Per quanto concerne il caso specifico, si rileva che se fornire un'arma (anche altrimenti reperibile), favorire gli incontri tra persone ai fini della commissione di un reato mettendo a loro disposizione il luogo dell'incontro o fornire l'indirizzo per un aborto, costituiscono atti di assistenza (DTF 108 Ib 301; REP 1986 p. 321; DTF IV 7 78) causali all'infrazione (nel senso di una "Förderungskausalität": DTF 121 IV 109), lo possono ben essere anche il mettersi a disposizione quali (possibili) correi, procurarne altri (è _____ che ha contattato _____: Verbale Giar 28.02.2003, p. 7), favorire il reciproco incontro ed operare per organizzare/permettere la trasferta (avvicinamento) verso il luogo dove si dovrebbe compiere il reato. Quanto all'aspetto soggettivo, e ricordato che basta il dolo eventuale (DTF 121 IV 109), è sufficiente che il complice sappia che presta assistenza per un reato determinato, senza che sia necessario conoscerne i dettagli concreti (S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 9 ad art. 25). In tal senso non si può che ribadire quanto detto ai considerandi 3 c. e 3 d. della presente, in merito all'assassinio/omicidio delle guardie di confine, senza necessità di determinarsi in questa sede (anche perché si scivolerebbe troppo nel campo delle deduzione e/o della requisitoria) su tutte le altre possibilità che l'accusato avrebbe "preso in considerazione" (Istanza, p. 25).

E. 5

Riconosciuti i gravi indizi di reato, occorre determinare se è pure (e ancora) presente una delle altre condizioni che permettono il mantenimento (rispettivamente la proroga) della carcerazione preventiva. Il magistrato inquirente fa valere il pericolo di fuga. A mente di questo giudice tale pericolo è dato e concreto. _____ è cittadino straniero residente

all'estero e non ha legami di alcun tipo con il territorio elvetico. Egli è confrontato con imputazioni gravi per i quali è prevista la reclusione (e ciò vale già per l'ipotesi di atti preparatori). Non va inoltre dimenticato, per il reato di atti preparatori, che sebbene questi costituiscano un'infrazione indipendente, l'eventuale colpa dell'autore non può essere totalmente scissa dalla gravità del reato progettato (G. Strantenwerth, Schweizerisches Strafrecht, 5. Auflage, p. 195). Pertanto, l'accusato rischia (a maggior ragione se dovesse trovar conferma l'ipotesi di complicità) concretamente, di vedersi confrontato con una pena di una certa gravità, magari da spiare, circostanza che deve essere considerata nella valutazione del rischio di fuga (DTF 106 Ia 407). Tutto quanto sopra impone di concludere che le conseguenze di una "fuga" possono apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante da ulteriore carcerazione (DTF 12 agosto 1981 in re C.). La stessa difesa non contesta gli elementi oggettivi che possono far concludere ad esistenza di concreto pericolo di fuga, sostiene che la sua invocazione è contraria al principio di proporzionalità.

E. 6

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco meno di 6 mesi in Svizzera e poco meno di 3 in Romania a fini estradizionali) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati imputati, e lo sarebbe ancora, a mente di questo giudice, se la detenzione fosse prorogata di qualche mese. Nell'istanza del 12 agosto 2003 si afferma a chiare lettere che l'istruttoria è conclusa e solo è necessario disporre del tempo per espletare le formalità di chiusura (Istanza, p. 26). Tuttavia, non è (ancora) stato effettuato formalmente il deposito degli atti in quanto si attende il Rapporto di Polizia Giudiziaria, sollecitato il 31 luglio 2003 (AI 156). E' già stato detto, sebbene in ambito non completamente analogo (cioè in sede di valutazione delle necessità istruttorie per il mantenimento della carcerazione) dell'irrelevanza dell'attesa del Rapporto di polizia giudiziaria (GIAR 2 maggio 2002 in re P., inc. 492.2001.4). Occorre qui ribadire che se l'inchiesta è conclusa (il che significa che tutti gli elementi sono stati raccolti e prospettati, tutti gli atti d'indagine esperiti) non è ammissibile protrarre la carcerazione nell'attesa (qui prospettata in un mese circa - cfr. Istanza p. 26) del Rapporto di polizia giudiziaria, a maggior ragione quando lo stesso non dovrebbe contenere alcun elemento nuovo da prospettare (rispettivamente quando gli elementi raccolti dalla polizia per delega, sono già agli atti in altra forma - cfr. AI 170). Ne consegue che tale attesa può violare il principio di celerità e, nel caso in esame, impone di limitare la proroga richiesta a poco più di un mese (e fino al giorno 30 settembre 2003), tempo sufficiente per espletare le formalità di chiusura.

E. 7

Per quanto concerne la pretesa disparità di trattamento tra il qui accusato ed _____ (già rilasciato), questo giudice non è a conoscenza dei precisi motivi alla base della decisione del Procuratore pubblico. Sulla base degli atti a disposizione (incarto MP 1418/2003 relativi a _____ e _____, quindi verosimilmente incompleti per quanto concerne _____) nonché della copia dell'ordine d'arresto emanato nei confronti di _____ (28 febbraio 2003 - richiesto al PP e trasmesso via fax), si possono unicamente svolgere le seguenti constatazioni. L'ordine d'arresto nei confronti di

_____ gli imputa correatità, sub. complicità in assassinio/omicidio, atti preparatori per lo stesso reato e organizzazione criminale, in relazione con fatti conclusi drammaticamente a _____ il 3 dicembre 2002. Da quanto emerge dai verbali dello stesso _____, egli avrebbe "assistito" _____, persona che lui conosceva da anni, al momento del suo arrivo in Germania a fine novembre, nei suoi contatti con _____ e dopo la fuga dello stesso _____ dal Ticino (cfr. verbale PP _____ 16.06.2003, 20.06.2003, 25.07.2003, 31.07.2003). Egli afferma di aver assistito _____, in quanto amico e "traduttore", durante la sua presenza in Germania ed i contatti con _____ per il quale avrebbe dovuto operare quale guardia del corpo e/o nell'incasso crediti (verbale PP _____ 25.07.2003, p. 3 e 4), senza nulla sapere dei reali progetti di _____, rispettivamente di quanto successo a _____ il 3 dicembre (Verbale PP _____ 20.06.2003, p. 8). Ora, se è vero che le affermazioni di _____ circa le sue conoscenze del motivo per il quale _____ aveva bisogno dell'assistenza dei moldavi (e di _____) sono analoghe a quelle dei _____ (guardie del corpo, incasso crediti, nessuna informazione sulla "vendetta"), è altrettanto vero che _____, solo nell'ultimo verbale (2.07.2003) ed in modo molto stringato (e apodittico), chiama in causa _____ o, meglio, afferma che questi era informato in quanto membro dell'organizzazione. Sempre _____ riferisce di una telefonata informativa da parte di _____ a _____, dopo i fatti, ma senza precisare se il colloquio sia avvenuto in una lingua a lui conosciuta. Sulla base di questi elementi, e pur comprendendo le perplessità della difesa, non si può dire che la situazione di _____ sia identica a quella di _____ e _____ (in particolare per quanto concerne gli indizi sull'aspetto soggettivo). Comunque la decisione del PP relativa a _____, verosimilmente fondata sulla valutazione degli elementi soggettivi concernenti _____ non intacca la determinazione dell'esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di _____ (e _____), né le argomentazioni e conclusioni che ne derivano e sono contenute nella presente decisione. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 260 bis (in relazione con l'art. 112 CP) e 260 ter CP, artt. 111, 112, 122, 183, 184, in relazione con 25, rispettivamente 21 e 22 CP, nonché 134 CP e 260 bis (in relazione con 111, 183, 122 CP), artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP, decide 1. L'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto _____ è prorogato sino al giorno 30 settembre 2003, compreso. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro

E. 10

giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - PP _____ (con copia delle osservazioni 20/21 agosto 2003 della difesa e con inc. MP _____/2003 di ritorno); - avv. _____, per sé e per _____; - Direzione PCT, Lugano-Cadro (per conoscenza); - SEPEN, Taverner-Torricella (per conoscenza). giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.